



 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
Direzione centrale ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - PN/AIA/75-R

Decreto n. 110

Trieste, 28 GEN. 2015

Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione di cui al punto 6.4 lettera b), dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Sesto al Reghena (PN), gestita dalla Società PROMOLOG S.R.L.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Visto il decreto ministeriale 1 ottobre 2008, con il quale sono state emanate le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di industria alimentare, per le attività elencate nell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del dlgs 152/2006;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture

organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 3094 del 28 dicembre 2009, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto della Società GRANDI MOLINI ITALIANI S.p.A., di cui al punto 6.4 lettera b), dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di Sesto al Reghena (PN), via Stazione, 4, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo medesimo;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 2434 del 30 ottobre 2013, con il quale:

1) è stata volturata, a favore della Società PROMOLOG S.R.L. con sede legale in Rovigo, via A. Moro, 6, identificata dal codice fiscale n. 01132290295, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 3094/2009;

2) è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 3094/2009 sostituendo la Tabella 1 del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato C, al decreto stesso, relativa ai soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano;

Vista la nota prot. n. 3429 del 10 luglio 2013, di trasmissione, da parte di ARPA, del Rapporto conclusivo relativo alla visita ispettiva effettuata presso l'impianto in argomento, nel quale sono riportate, a margine delle conclusioni, le proposte di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale riguardanti gli scarichi idrici e il serbatoio interrato di carburante;

Vista la domanda del 30 giugno 2014, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 30 giugno 2014, con la quale la Società PROMOLOG S.R.L. (di seguito indicata come Gestore), ha chiesto il rilascio, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'installazione relativa a "Trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, di solo materie prime vegetali, con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari", di cui al punto 6.4 lettera b), dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di Sesto al Reghena (PN);

Vista la nota prot. n. 20676 del 14 luglio 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha comunicato al Gestore che dall'esame della citata domanda datata 30 giugno 2014, la stessa appare mancante della documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria tecnica per il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;
- 2) ha invitato il Gestore a presentare, ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, la documentazione propedeutica al rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, in numero di 8 (otto) copie, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della nota stessa;
- 3) ha sospeso i termini del procedimento fino all'acquisizione della citata documentazione tecnica, specificando che in assenza di riscontro entro il termine indicato, l'istanza deve intendersi ritirata;

Viste le note del 18 e 19 agosto 2014, trasmesse a mezzo PEC, con le quali il Gestore ha trasmesso la documentazione richiesta dal Servizio competente in data 14 luglio 2014;

Vista la nota prot. n. 24209 del 27 agosto 2014, con la quale il Servizio competente ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Sesto al Reghena, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone e all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", la domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica;

Vista la nota prot. n. 24459 del 29 agosto 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 1 settembre 2014, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio;

Vista la nota prot. n. 58263 del 6 novembre 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale l'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" ha espresso il proprio parere di competenza, in relazione al riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, specificando di non avere particolari osservazioni o contributi da proporre all'Ente procedente;

Vista la nota prot. n. 74702 del 7 novembre 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale la Provincia di Pordenone ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, al riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale e ha proposto, relativamente alle emissioni in atmosfera, limiti e prescrizioni;

Vista la nota del 13 novembre 2014, acquisita dal Servizio competente in data 13 novembre 2014 con protocollo n. 30640, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone ha formulato delle osservazioni relativamente ai rifiuti, alle emissioni in atmosfera, agli scarichi e alle emissioni sonore;

Vista la nota trasmessa tramite mail dell'11 novembre 2014, con la quale il Gestore ha inviato integrazioni spontanee inerenti precisazioni in merito agli scarichi idrici e alle portate massime degli impianti associati alle emissioni in atmosfera;

Vista la nota prot. n. 30554 del 13 novembre 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Sesto al Reghena, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone e all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", copia delle integrazioni spontanee fornite dal Gestore con la citata nota datata 11 novembre 2014;

Visto il verbale conclusivo della prima seduta del 13 novembre 2014 della Conferenza di servizi, convocata con nota prot. n. 28340 del 15 ottobre 2014, inviata a mezzo PEC, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 5 del decreto legislativo 152/2006, trasmesso ai partecipanti, a mezzo PEC, con nota prot. n. 31469 del 21 novembre 2014;

Vista la Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente nella quale sono stati recepiti i pareri trasmessi dagli Enti partecipanti all'istruttoria e le determinazioni della Conferenza di servizi;

Rilevato che in sede di Conferenza di Servizi, l'ARPA ha reso il parere in ordine alle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente;

Preso atto che il Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Sesto al Reghena non ha formulato per l'installazione specifiche prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);

Considerate le specifiche risultanze della Conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse nell'ambito della Conferenza medesima;

Considerato che:

1) ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera a), del decreto legislativo 152/2006, il Gestore, quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, deve elaborare e trasmettere per validazione all'autorità competente, **la Relazione di riferimento**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo medesimo;

2) ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014, il Gestore verifica, mediante la procedura indicata nell'Allegato 1, al decreto ministeriale medesimo, se sussiste o meno l'obbligo di presentare all'autorità competente **la Relazione di riferimento**;

Ritenuto, pertanto, necessario dover prescrivere al Gestore di espletare tempestivamente la procedura di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014, al fine di verificare se sussiste a suo carico o meno l'obbligo di presentare la suddetta Relazione di riferimento;

Ritenuto, quindi, dover prescrivere al Gestore che:

1) in caso di esito positivo della suddetta procedura, trasmetta la Relazione di riferimento al Servizio competente entro 12 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale;

2) in caso di esito negativo della suddetta procedura, trasmetta gli esiti negativi al Servizio competente entro 3 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto che ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto sull'installazione nel suo complesso:

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

DECRETA

1. E' autorizzato, ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, il riesame con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 3094 del 28 dicembre 2009, come volturata e modificata con il decreto del Direttore del servizio competente n. 2434 del 30 ottobre 2013, rilasciata a favore della Società PROMOLOG S.R.L. con sede legale nel Comune di Rovigo, via Aldo Moro n. 6, identificata dal codice fiscale 01132290295, relativa all'esercizio dell'installazione di cui al punto 6.4, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Sesto al Reghena (PN), via Stazione, 4, alle condizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Oltre a tali condizioni, il Gestore per l'esercizio dell'installazione deve attenersi a quanto di seguito indicato.

2. Il presente decreto ed i suoi Allegati sostituiscono i decreti del Direttore del servizio competente n. 3094 del 28 dicembre 2009 e n. 2434 del 30 ottobre 2013.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:

a) delle migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;

b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;

c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto;

d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.

2. **Entro 10 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone. Il mancato invio della suddetta comunicazione al servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

3. Il Gestore espleta tempestivamente la procedura di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014, al fine di verificare se sussiste a suo carico o meno l'obbligo di presentare la Relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 152/2006.

4. Il Gestore in caso di esito positivo della procedura di cui al punto 3, trasmette al Servizio competente la Relazione di riferimento al Servizio competente entro 12 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale.

5. Il Gestore in caso di esito negativo della procedura di cui al punto 3, trasmette al Servizio competente gli esiti negativi entro 3 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

1. L'autorizzazione di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:

- a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I, Parte quinta del decreto legislativo 152/2006);
- b) Autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la tariffa e sentito il Gestore, l'ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

3. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica

relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

4. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il gestore versa le tariffe dei controlli come segue:

a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone e trasmettendo la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 10 del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso in originale alla Società Promolog S.r.l.. Copia del

decreto stesso è inviato, al Comune di Sesto al Reghena, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

DIRETTORE DEL SERVIZIO
in
Ceciliano Agapito



ambd2



DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'installazione dell'azienda Promolog S.r.l. è ubicata in un'area con attività industriali preesistenti di vario tipo situata al confine tra i territori comunali di Cordovado e di Sesto al Reghena ed occupa una superficie di circa 27.000 m² di cui circa 6.800 m² coperti.

La zona di insediamento della Società è identificata dal Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Sesto al Reghena come "sottozona D3.a – insediamenti industriali – artigianali singoli esistenti", ed è censito al NCEU del comune di Sesto al Reghena al Foglio 33, mappali 81, 82, 83, 300, 590 e 591.

La Società dichiara che l'area dell'installazione confina: a nord con la strada provinciale, ovest con la linea ferroviaria Portogruaro-S.vito al taglio, a est con aree a destinazione abitativa e a sud con la strada comunale Via Stazione.

L'attività dello stabilimento inizia nel 1922 con la costruzione del molino e del silos dalla società "F.lli Variola S.p.A.". Nel 1986 viene rilevato dalla società "Molino di Cordovado S.r.l." e nel 1992 viene costruito il nuovo silos farina, con reparto miscelazione farine e carico rinfusa. Nel 1996 Grandi Molini Italiani S.p.A. rileva l'impianto e costruisce nel 1998 le nuove celle di condizionamento grano e nel 2001 costruisce il magazzino "swisslog".

Il Gruppo Grandi Molini Italiani ha affittato lo Stabilimento all'Azienda Promolog srl.

CICLO PRODUTTIVO

L'attività industriale svolta dalla Società consiste nella **molitura dei cereali** (attività IPPC), in particolare di grano tenero. La materia prima utilizzata è il grano.

La capacità di macinazione è pari a circa 400 t sulle 24 ore, con una capacità di stoccaggio grano di 8.500 t ed una capacità di stoccaggio dei prodotti finiti di 3.700 t. Il magazzino robotizzato ha una capacità di stoccaggio di 3.000 posti pallets.

L'attività rientra pertanto al punto **6.4, lettera b)** dell'allegato VIII alla parte II al D.Lgs 152/2006 e s.m.i., relativamente all'attività industriale di "trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, di solo materie prime vegetali, con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari".

I processi che avvengono all'interno dello Stabilimento sono costituiti dalle seguenti fasi: ricevimento e pesatura del grano, prepulitura e stoccaggio del grano, miscelazione del grano ed invio dello stesso a celle di lotto, pulitura del grano, macinazione del grano, lavorazione sottoprodotti, stoccaggio e miscelazione dei prodotti finiti, confezionamento e spedizione in sacchi alla rinfusa.

La **Molitura di cereali** è costituita dalle seguenti sottofasi:

Ricevimento e pesatura del grano

Il cereale arriva ai silos di stoccaggio via terra per mezzo di autosilos o vagoni ferroviari. Lo scarico del grano avviene nelle tramogge di ricevimento, posizionate all'interno di tunnel chiusi da portoni e da questi, attraverso trasporti meccanici orizzontali e verticali, il grano viene inviato alla fase di pre-pulitura.

Pre-pulitura e stoccaggio del grano

La linea pre-pulitura consente la separazione di corpi estranei dal grano, ed è costituita da:

- separatori di tipo magnetico per l'eliminazione di eventuali parti ferrose presenti nel cereale;
- bilancia elettronica per consentire la pesatura del cereale da inviare ai silos di stoccaggio;
- vibroseparatori, dotati di trabatti a setacci sovrapposti, per la separazione delle impurità;
- tarare, ove il grano viene investito da una corrente d'aria ascensionale per l'asportazione delle impurità leggere quali polvere, pagliuzze, grani vuoti etc.

In tutte le fasi di movimentazione il cereale viene aspirato in continuazione. Tutte le macchine di pre-pulitura, i trasportatori a catena e gli elevatori a tazze sono collegati ad un sistema di aspirazione centrale facente capo a filtri di aspirazione e a maniche e a ventilatori a media pressione.

Preparazione miscele - Celle di lotto

Il grano, in opportune miscele precostituite per mezzo di dosatori ponderali presenti nei silos di stoccaggio, viene fatto confluire nelle singole celle di lotto attraverso dei condotti a caduta, a valle di serrande motorizzate, che si diramano da linee di trasporto orizzontali costituite ognuna da redler reversibili e da elevatori.

Pulitura

Il grano, in opportune miscele precostituite, viene fatto confluire nel ciclo di prima pulitura, nel quale vengono svolte operazioni che utilizzano:

- separatori, con il compito di estrarre semi estranei di calibratura superiore a quello del cereale, ed eliminare le impurità più piccole. La parte separata, costituita per la quasi totalità da semi piccoli e cereali diversi dal grano, viene utilizzata per la produzione di *cubettato* e venduta per l'alimentazione animale;
- tarare a ciclo chiuso di aria, con la funzione di aprire a ventaglio la massa del grano, distanziando i chicchi, e consentire la separazione delle impurità;
- separatori magnetici per completare l'eliminazione di corpi ferrosi;
- separatori, che utilizzano l'effetto congiunto di motovibratori e di una corrente d'aria ascensionale, eliminando eventuali altri corpi estranei dal grano.

A queste operazioni preliminari segue, la spellatura (per staccare dalla cariosside la terra, la barba, il pericarpio, il germe ed altre impurità) e il condizionamento con aggiunta di acqua per ottenere un'efficace bagnatura del grano. Dopo una fase di riposo, il grano subisce una seconda fase di bagnatura e di condizionamento. Avviene quindi la seconda pulitura e l'umidificazione.

Macinazione

Dalle celle di condizionamento il grano viene avviato ai laminatoi costituiti da una serie di macchine di macinazione a cilindri, nei quali il grano viene macinato una prima volta, vagliato per separare le varie parti a diversa granulometria e mandato a successivi passaggi che in vari stadi di vagliatura e macinazione completano la lavorazione.

Una volta macinati, i prodotti vengono convogliati per mezzo di trasportatori verticali ed orizzontali in apposite celle di stoccaggio.

Stoccaggio e miscelazione dei prodotti finiti – Silos rinfusa-carico e spedizione

Lo stoccaggio dei prodotti finiti avviene in silos. Da qui la farina viene inviata al sistema di caricamento alla rinfusa delle autocisterne che provvedono al suo trasporto per la successiva commercializzazione.

In alternativa la farina potrà essere confezionata in sacchi utilizzando gli impianti esistenti.

I singoli sacchi vengono quindi disposti in ordine su pallets e imballati con una linea di trasporto e l'ausilio di un robot manipolatore. I pallets vengono quindi inviati al magazzino, pronti per il successivo trasporto al destinatario.

La società dichiara che non sono utilizzati prodotti al di fuori delle materie prime (grano tenero) e non sono prodotti rifiuti di alcun genere, in quanto tutto ciò che risulta dalle lavorazioni delle materie prime viene gestito come prodotto o sottoprodotto.

ENERGIA

Produzione di energia

All'interno dello stabilimento non viene prodotta energia e per l'approvvigionamento si utilizza un Fornitore esterno.

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera

In Azienda sono presenti i seguenti punti di emissione soggetti ad autorizzazione:

Rif. emissione	Denominazione	Attività
E1	pulitura grano	Molino
E2	Aspirazione macchine molino	Molino
E3	Sistema pneumatico intermedio di macinazione	Molino
E4	Aspirazione fossa scarico grano da camion	Molino
E5	Aspirazione fossa scarico grano da vagoni e sistema pneumatico movimentazione interna del grano	Molino
E9	Aspirazione celle minicomponenti	Molino
E10	Aspirazione linea pulizia ambienti	Molino
E12	Aspirazione trasporto pneumatico e raffreddamento cubetti	Molino
E13	Aspirazione impianto cruscame e celle	Molino
E14	Aspirazione celle farina post miscelazione	Molino
E15	Aspirazione scarico grano da fossa esterna	Molino

Sistemi di abbattimento/contenimento

Tutti i punti di emissione convogliata in atmosfera sono dotati di *filtri a maniche* per l'abbattimento delle polveri. Le polveri filtrate non sono gestite come rifiuto, ma sono riutilizzate all'interno del ciclo produttivo trattandosi di farina.

In Azienda sono presenti i seguenti punti di emissione non soggetti ad autorizzazione:

Rif. emissione	Denominazione	Potenza nominale	Attività	Esclusione
E11	Bruciatore funzionante a gas naturale usato per il riscaldamento e la produzione di acqua calda avente potenza termica nominale di 32 kW	32 kW	Molino	Allegato IV parte V lettera bb del D.Lgs. 152/2006

Scarichi idrici

L'approvvigionamento idrico avviene attraverso 5 pozzi artesiani autorizzato con Decreto n. LL.PP/1073/IPD/1241 del 27/07/2007.

Nel corso dell'attività svolta nello Stabilimento non vengono prodotte acque reflue industriali; l'acqua utilizzata nei processi produttivi è totalmente assorbita dalle materie prime di lavorazione.

Gli scarichi idrici originati dall'attività dello Stabilimento sono di tipo assimilabile al civile e comprendono:

- linea di smaltimento acque nere (scarico SF1): raccoglie gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti dalla palazzina uffici e dall'area spogliatoi, e in parte acque meteoriche (edificio Molino) con invio alla rete fognaria mista comunale;
- linea di smaltimento acque bianche (scarichi SF2): nella quale sono convogliate, mediante pluviali di scarico, le acque meteoriche dalle coperture degli edifici del complesso molitorio e, attraverso alcune caditoie, le acque meteoriche dei piazzali. Tale linea convoglia le acque nei pozzi perdenti (scarico al suolo).

La società dichiara che nell'area non è presente una rete fognaria pubblica di raccolta delle acque meteoriche. In prossimità del fabbricato "Silos" è presente un pozzo dispersore ispezionabile per tale tipologia di acque.

Emissioni sonore

La Società Promolog S.r.l. dichiara che le principali sorgenti di rumore dello stabilimento sono costituite:

- dal reparto molino, comprendente le linee di macinazione del grano tenero e le relative sezioni per la pulitura e il condizionamento del grano;

- dal reparto silos, con le linee per lo scarico della materia prima e la sua successiva prepolitura;
- dal reparto miscelazione, con le linee per lo stoccaggio e la miscelazione delle farine;
- dall'area di carico prodotti e sottoprodotti a rinfusa;
- dall'area officina di manutenzione;
- dalla movimentazione dei mezzi in circolazione nell'area esterna dello stabilimento per le operazioni di scarico e carico.

L'indagine acustica è stata effettuata in data 16/10/2008 per il periodo diurno. I livelli di rumore misurati, al confine di proprietà dell'installazione, rispettano i limiti previsti dalla normativa nel tempo di riferimento diurno. La Società dichiara che, nell'ipotesi che le attività effettuate nel periodo diurno rimangano inalterate anche nel periodo notturno, i limiti risultano rispettati anche per il periodo notturno.

Rifiuti

La Società dichiara che l'impianto si avvale delle disposizioni sul deposito temporaneo di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/06. I rifiuti sono stoccati in luoghi ben definiti, suddivisi per tipologie e depositati su superfici o in recipienti idonei. La movimentazione dei rifiuti all'interno dell'Azienda avviene con mezzi propri.

Si riporta una sintesi non esaustiva dei rifiuti tipicamente prodotti nell'installazione:

Codice CER	Denominazione	Destinazione
08 03 18	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*	
13 02 08*	Altri oli per motori e ingranaggi	R
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	R
15 01 02	Imballaggi in plastica	R
15 01 10*	Imballaggi contaminati da sostanze pericolose	D
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*	R
17 04 05	Ferro e acciaio	R

D.lgs n.334/1999 - Rischio di incidente rilevante

La Società dichiara di non essere assoggettata agli adempimenti del D.lgs n. 334/1999 e s.m.i. (attuazione della Direttiva 96/82 CE - SEVESO bis) relativi a impianti soggetti a rischio di incidente rilevante.



ALLEGATO A


MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento della Società Promolog S.r.l. sito in comune di Sesto al Reghena vengono applicate le seguenti MTD - Migliori Tecniche Disponibili, stabilite dal D.M. 1 ottobre 2008 relativo all'industria alimentare.

N.	MTD indicate dal D.M. 1 ottobre 2008 Allegato H1	Adottata	NOTE
1	Attivare un preciso programma di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001 o aziendale ma basato sugli stessi principi dei modelli citati)	NO	
2	Attivare un corrispondente programma di addestramento e sensibilizzazione del personale.	SI	
3	Utilizzare un programma di manutenzione stabilito.	SI	
4	Riduzione degli scarti e delle emissioni in fase di ricevimento delle materie prime e dei materiali	SI	
5	Riduzione dei consumi di acqua - Installazione di misuratori di acqua su ciascun comparto produttivo e/o su ciascuna macchina	SI	La quantità di acqua da utilizzare è determinata dall'umidità della materia prime (grano) in ingresso all'impianto
6	Riduzione dei consumi di acqua - Separazione delle acque di processo dalle altre	Non applicabile	Non viene utilizzata acqua di processo
7	Riduzione dei consumi di acqua - Riduzione del prelievo dall'esterno. Impianto di raffreddamento a torri evaporative	Non applicabile	Non sono presenti torri evaporative
8	Riduzione dei consumi di acqua - Riutilizzo delle acque di raffreddamento e delle acque delle pompe da vuoto	Non applicabile	Non vengono utilizzate acque di raffreddamento
9	Riduzione dei consumi di acqua - Eliminazione dei rubinetti a scorrimento e manutenzione di guarnizioni di tenuta in rubinetteria, servizi igienici, ecc.	SI	
10	Riduzione dei consumi di acqua - Impiego di idropultrici a pressione.	--	Non pertinente
11	Riduzione dei consumi di acqua - Applicare agli ugelli dell'acqua comandi a pistola.	SI	
12	Riduzione dei consumi di acqua - Prima pulizia a secco degli impianti e applicazione alle caditoie sui pavimenti di trappole amovibili per la separazione dei solidi.	--	Non pertinente
13	Riduzione dei consumi di acqua - Progettazione e costruzione dei veicoli e delle attrezzature di carico e scarico in modo che siano facilmente pulibili.	--	Non pertinente
14	Riduzione dei consumi di acqua - Riutilizzo delle acque provenienti dai depuratori per operazioni nelle quali non sia previsto l'uso di acqua potabile.	Non applicabile	Non presenti depuratori di acque di processo.
15	Riduzione dei consumi energetici. Miglioramento del rendimento delle centrali termiche.	SI	E' presente una sola caldaia per riscaldamento ambiente
16	Riduzione dei consumi energetici. Coibentazioni delle tubazioni di trasporto di fluidi caldi e freddi	SI	Adottata normale coibentazione di tubi di trasporto acqua calda servizi
17	Riduzione dei consumi energetici. Demineralizzazione dell'acqua	Non applicabile	Non si utilizza acqua demineralizzata
18	Riduzione dei consumi energetici. Cogenerazione	--	Non prevista
19	Uso efficiente dell'energia elettrica. Impiego di motori ad alta efficienza.	SI	E' In fase di valutazione la sostituzione di alcuni motori
20	Uso efficiente dell'energia elettrica. Rifasamento.	SI	

21	Uso efficiente dell'energia elettrica. Installazione di contatori su ciascun comparto produttivo e/o su ciascuna macchina	SI	Separati per reparto. La gestione del superamento della soglia di assorbimento viene gestita automaticamente (Energyteam) fermando i motori non indispensabili al processo molitorio puro
22	Controllo delle emissioni gassose: sostituire combustibili liquidi con combustibili gassosi per il funzionamento degli impianti di generazione del calore.	SI	Dal 2014
23	Controllo delle emissioni gassose - Controllo in continuo dei parametri della combustione e del rendimento	NO	E' presente una sola caldaia per riscaldamento uffici e spogliatoi
24	Controllo delle emissioni gassose - Riduzione dei rischi di emissione in atmosfera da parte di impianti frigoriferi che utilizzano ammoniaca (NT-13)	Non applicabile	Non presenti
25	Abbattimento polveri mediante cicloni e multicicloni	--	Non utilizzati cicloni e multicicloni
26	Abbattimento polveri mediante filtri a maniche	SI	Tutti i punti di emissione sono dotati di filtri a maniche tranne la caldaia
27	Controllo del rumore - Utilizzo di un materiale multi-strato fonoassorbente per i muri interni dell'impianto.	--	Non pertinente
28	Controllo del rumore - Muri esterni costruiti con materiale amorfo ad alta densità.	--	Non pertinente
29	Controllo del rumore - Riduzione dei livelli sonori all'interno dell'impianto.	SI	--
30	Controllo del rumore - Piantumazione di alberi nell'area circostante all'impianto.	SI	--
31	Controllo del rumore - Riduzione del numero di finestre o utilizzo di infissi maggiormente isolanti (vetri a maggiore spessore, doppi vetri etc.).	--	Non pertinente
32	Controllo del rumore - Altri interventi.	NO	Non previsti
33	Trattamenti di depurazione effluenti. Riduzione del carico di solidi e di colloidali al trattamento per mezzo di diverse tecniche. Prevenire la stagnazione di acqua, eliminare preventivamente i solidi sospesi attraverso l'uso di griglie, eliminare il grasso dall'acqua con appositi trattamenti meccanici, adoperare un flottatore, possibilmente con l'aggiunta di flocculanti, per l'ulteriore eliminazione dei solidi.	--	Non pertinente
34	Trattamenti di depurazione effluenti liquidi. Riduzione dei consumi energetici per mezzo dell'utilizzo di una sezione di equalizzazione delle acque di scarico e del corretto dimensionamento dell'impianto di trattamento stesso	--	Non pertinente
35	Scelta della materia grezza.	SI	Tutti gli acquisti di materie prime vengono definiti a livello di gruppo e non di singolo stabilimento
36	Valutazione e controllo dei rischi presentati dai prodotti chimici utilizzati nell'industria alimentare	SI	L'azienda applica le procedure HACCP e il sistema di certificazione volontario BRC
37	Scelta di alternative valide nell'uso dei prodotti di disinfezione	NO	Disinfestazione ordinaria effettuata a mezzo di ditte esterne
38	Scelta di alternative valide nell'uso di prodotti chelanti al fine di ridurre l'utilizzo di EDTA	Non applicabile	Non usati prodotti chelanti
39	Impiego di sistemi di lavaggio CIP	Non applicabile	Non utilizzati sistemi di lavaggio

40	Traffico e movimentazione materiali	SI	Utilizzo di sistemi di trasporto alternativi a trasporto su gomma (treni)
41	Gestione dei rifiuti - raccolta differenziata	SI	---
42	Gestione dei rifiuti - riduzione dei rifiuti da imballaggio anche per mezzo del loro riutilizzo o del loro riciclo	SI	La quantità di rifiuti di imballaggi prodotti risulta limitata
43	Gestione dei rifiuti - accordi con i fornitori	SI	La gestione viene condotta in accordo con le ditte preposte allo smaltimento/recupero.
44	Gestione dei rifiuti - riduzione volumetrica dei rifiuti	Non pertinente	
45	Gestione dei rifiuti - compattazione fanghi	Non pertinente	
46	Suolo e acque sotterranee - gestione dei serbatoi fuori terra	Non pertinente	
47	Suolo e acque sotterranee - gestione dei serbatoi interrati	Non pertinente	
48	Suolo e acque sotterranee - gestione delle tubazioni	Non pertinente	
49	Suolo e acque sotterranee - adozione di solai impermeabili	Non pertinente	
50	Gestione delle sostanze pericolose - buone pratiche di gestione	Non pertinente	



ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per i punti di emissione vengono imposti i seguenti limiti:

Punto di emissione	Denominazione	Provenienza impianto	Altezza punto di emissione (m)	Portata massima di progetto (Nmc/h)
E1	pulitura grano	Molino	22,00	27.000
E2	Aspirazione macchine molino	Molino	22,00	27.600
E3	Sistema pneumatico intermedio di macinazione	Molino	22,00	41.500
E4	Aspirazione fossa scarico grano da camion	Molino	8,00	43.000
E5	Aspirazione fossa scarico grano da vagoni e sistema pneumatico movimentazione interna del grano	Molino	6,50	20.000
E9	Aspirazione celle minicomponenti	Molino	20,00	3.500
E10	Aspirazione linea pulizia ambienti	Molino	20,00	1.500
E12	Aspirazione trasporto pneumatico e raffreddamento cubetti	Molino	18,00	15.000
E13	Aspirazione impianto cruscame e celle	Molino	22,00	20.000
E14	Aspirazione celle farina post miscelazione	Molino	20,00	20.000
E15	Aspirazione scarico grano da fossa esterna	Molino	3,00	2.500
Sostanza				Valore limite
Polveri totali				10 mg/Nmc

Vengono imposte, PER TUTTI I PUNTI DI EMISSIONE, le seguenti prescrizioni:

1. Entro un anno dalla data di rilascio dell'AIA la Società deve predisporre una relazione ove si evidenzi un cronoprogramma con gli interventi da implementare per i camini che necessitano di minime modifiche per migliorare il sito di campionamento (punto di prelievo e piattaforma);
2. entro il medesimo termine la Società deve presentare una relazione che fornisca le motivazioni tecniche ed economiche per le quali non risulti possibile adeguare il sito di campionamento alla norma tecnica UNI EN vigente;
3. entro il medesimo termine la Società dovrà proporre una soluzione per il monitoraggio in continuo di almeno un punto di campionamento;
4. la Società deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006;
5. i punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nel presente decreto conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;
6. nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.

SCARICHI IDRICI

1. Lo **scarico SF1**, inerente la linea di smaltimento delle acque nere, deve rispettare i valori limite di cui alla tabella 3 dell'allegato V alla parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., per gli scarichi che recapitano in fognatura
2. Gli **scarichi SF2** devono rispettare i valori limite di cui alla tabella 4, colonna 1, dell'allegato V alla parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., per gli scarichi al suolo
3. Tutti i pozzi perdenti a servizio della linea delle acque meteoriche e i pozzetti di ispezione degli scarichi devono essere facilmente individuabili ed ispezionabili per i controlli da parte degli organi di controllo.


RIFIUTI

In merito ai rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, si dovranno effettuare la caratterizzazione e le determinazioni analitiche secondo modalità e frequenze previste dalla normativa vigente in materia.

RUMORE

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di Sesto al Reghena, la Società deve rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00) e dalla deliberazione consiliare n. 49 dd. 16.7.2003 del Comune di Sesto al Reghena.

Qualora si realizzino modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, la Società dovrà effettuare una campagna di rilievi acustici da parte di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art.2, commi 6-7-8 della Legge 447/1995, presso i principali recettori. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento.



ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore dell'installazione e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, secondo le norme di settore, e tenuti presso l'installazione a disposizione delle Autorità di controllo.

DISPOSIZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio "in continuo", il gestore deve tempestivamente comunicare tale fatto alla Regione, Provincia, Comune, Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio e all'ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio) e deve essere adottato un sistema alternativo di misura e campionamento concordato con l'ARPA FVG.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio) e adotta immediatamente misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione in aria, il gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio e all'ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio).

Il gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'installazione deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Pertanto la Società dovrà annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi di controllo. La documentazione attestante interventi di assistenza tecnica deve essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda.

Campagne di misurazione parallele per calibrazione in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard o accordi con l'ARPA FVG) dovranno essere poste in essere almeno una volta ogni due anni.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'installazione all'A.I.A., dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'Azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso l'opificio, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per le emissioni in atmosfera.

Accesso ai punti di campionamento

La Società dovrà mantenere un accesso permanente, laddove possibile, e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- b) punti di rilievo delle emissioni sonore nel sito
- c) aree di stoccaggio di rifiuti nel sito

Modalità di conservazione dei dati

Il gestore dell'installazione deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 10 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati a Regione, Provincia, Comune, ASS competente per territorio e ad ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio) con **frequenza annuale**.

Entro il **30 aprile** di ogni anno solare il gestore dell'installazione trasmette alla Regione, Provincia, Comune, ASS competente per territorio e ad ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio), una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'installazione alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 vengono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	PROMOLOG S.R.L.	Antonio Cristante
Società terza contraente	Laboratorio esterno accreditato	-
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Il Direttore del Dipartimento provinciale di Pordenone

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore dell'installazione deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

Parametro	Punti di emissione	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
		Continuo	Discontinuo	
PM (polveri totali)	E1, E2, E3, E4, E5, E9, E10, E12, E13, E14, E15		TRIENNALE*	priorità: - norme CEN - norme tecniche nazionali - norme tecniche ISO - altre norme internazionali - altre norme nazionali previgenti

* nelle più gravose condizioni di esercizio

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab. 3 - Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1, E2, E3, E4, E5, E9, E10, E12, E13, E14, E15	Filtro a maniche	Maniche filtranti	deprimometri	Visivo (settimanale)	Registro manutenzione (MP2)

Rumore

Qualora si realizzino modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, la Società dovrà effettuare una campagna di rilievi acustici avvalendosi di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995, presso i principali recettori sensibili e al perimetro dello stabilimento. Tale campagna di misura dovrà consentire la verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento.

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di Sesto al Reghena, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 6:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00).

In ogni caso dovrà essere effettuata almeno una campagna di rilievi acustici nel periodo di vigenza dell'AIA.

Rifiuti

Rifiuti in uscita

Per ogni rifiuto destinato a recupero o smaltimento deve essere effettuato un controllo visivo ad ogni operazione di carico, devono essere compilati i relativi formulari e registri e devono essere conservate eventuali analisi.

Per i rifiuti non pericolosi classificabili per mezzo di "codice a specchio" deve essere effettuata una caratterizzazione annuale.

Tabella 4 – Controllo rifiuti in uscita

Codice CER	Metodo di smaltimento/r recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
08 03 18	R	visivo	Ad ogni operazione di carico	Formulario e registro
13 02 08*	R	visivo	Ad ogni operazione di carico	Formulario e registro
15 01 01	R	visivo	Ad ogni operazione di carico	Formulario e registro
15 01 02	R	visivo	Ad ogni operazione di carico	Formulario e registro
15 01 10*	D	visivo	Ad ogni operazione di carico	Formulario e registro
15 02 03	R	visivo	Ad ogni operazione di carico	Formulario e registro
17 04 05	R	visivo	Ad ogni operazione di carico	Formulario e registro

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controlli sui punti critici

Tab. 5 – Interventi di manutenzione sui punti critici

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Filtri a maniche	Manutenzione o sostituzione	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro

Aree di stoccaggio

Tab. 6 – Aree di stoccaggio olio esausto

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Bidone metallico	visivo	Mensile	Registro anomalie	visivo	Mensile	Registro anomalie

Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare gli indicatori di prestazione indicati in tabella 7 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 7- Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Consumo di energia elettrica	kWh/Mg grano macinato	Lettura contatori	Mensile	digitale

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'installazione, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della l.r. 11/2009 e nella D.G.R. n. 2924/2009, secondo le frequenze stabilite in Tabella 8, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- verifica della regolare trasmissione dei dati;
- verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, la Società dovrà comunicare al Dipartimento provinciale di A.R.P.A. competente per territorio, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della Ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato decreto ministeriale 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore dell'installazione, secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente piano e, pertanto, nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale, l'ARPA svolgerà le attività indicate in tabella 8.

Tab. 8 - Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Visita di controllo in esercizio	Ogni 3 anni	Tutte	3

Al fine di consentire un puntuale rispetto di quanto disposto dagli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, ARPA comunicherà al soggetto autorizzato, entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione dei controlli previsti dall'AIA, quali di questi intende effettivamente svolgere.

